



Fiscal Approfondimento

Il Focus di qualità

N. 36

09.09.2014

Trust: possibili utilizzi

Gestione di partecipazioni, di immobili, passaggio generazionale, trust liquidatorio

Categoria: Enti Commerciali/non Commerciali
Sottocategoria: Trust

Abbiamo sottolineato più volte come l'istituto del Trust sia estremamente versatile e consenta il raggiungimento di molteplici fini e la gestione di numerose situazioni caratterizzate da un elevato grado di complessità.

Nel presente intervento è nostro obiettivo analizzare alcuni dei possibili utilizzi del Trust.


La gestione delle partecipazioni sociali di controllo

L'istituto del Trust può consentire la continuità di importanti beni di famiglia, tra i quali **partecipazioni di controllo** in società industriali.

Attraverso l'istituto del Trust non commerciale si consente al disponente (*settlor*) il trasferimento delle partecipazioni ai propri eredi, preservando la gestione ad altro soggetto (*trustee*), il quale amministrerebbe i beni con i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, ma nell'interesse dei beneficiari (magari ancora minorenni o non ancora in possesso delle competenze per la gestione delle partecipazioni).

I dividendi provenienti dalle partecipazioni potrebbero essere attribuiti:

- interamente agli eredi;
- in parte agli eredi e in parte erogati al disponente;
- accumulati all'interno del Trust (trust opaco) e alla fine del Trust distribuiti ai beneficiari del fondo.



Qualunque sia la finalità per cui avviene la disposizione delle partecipazioni sociali all'interno del Trust, che comunque deve essere un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, meritano particolare attenzione i relativi **profili fiscali**.

In primo luogo va analizzata l'imposizione **indiretta e diretta** che si sconta all'atto della disposizione delle partecipazioni nel **Trust fiscalmente residente in Italia**.

Ipotizzando che l'operazione venga posta in essere da una persona fisica non esercente attività d'impresa, all'atto della disposizione dei beni nel Trust non sorge alcun **profilo impositivo reddituale**; per quanto riguarda invece le **imposte indirette** è noto che la disposizione dei beni in trust sconta l'imposta di donazione e successione.

Si sottolinea che il **comma 4-ter dell'art. 3 del D.Lgs. 346/1990 sulle successioni e donazioni**, prevede un'**esenzione**, dall'imposta di donazione, nel caso di disposizione in trust di quote di maggioranza di società di capitali a favore del coniuge e dei discendenti a condizione che il trust conservi la partecipazione per un quinquennio.

Sintetizzando, all'atto della disposizione delle partecipazioni sociali nel Trust **non sorgerà alcun profilo impositivo** a patto che i beneficiari del fondo del Trust siano il coniuge e/o i discendenti.

Durante la gestione delle partecipazioni sociali all'interno del Trust, in ipotesi di cessione di una partecipazione qualificata o non qualificata, la plusvalenza in capo al trust è tassata come se lo stesso fosse una **persona fisica**. In ipotesi di cessione di una **partecipazione qualificata**, la plusvalenza sarà tassata sul 49,72% dell'ammontare; diversamente, in ipotesi di cessione di una **partecipazione non qualificata** la plusvalenza sarà soggetta ad un'imposta sostitutiva del 26% (a partire dal 1° Luglio 2014).

Per quanto riguarda invece i dividendi provenienti dalla quote o azioni disposte all'interno del Trust, i profili impositivi dipendono dalla tipologia di Trust.

I trust, dal punto di vista fiscale, possono essere **trasparenti** od **opachi**.

Entrambi sono soggetti Ires, ma mentre i primi sono **fiscalmente trasparenti**, attribuendo i redditi del trust direttamente ai beneficiari, i secondi sono opachi e quindi in capo al **soggetto trust si genera imponibile Ires**.

Un *trust* è *opaco* nel caso in cui i beneficiari del reddito non risultino identificati.

L'Amministrazione Finanziaria nella R.M. 425/E/2008 ha chiarito che "per "beneficiario individuato" è da intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una **capacità contributiva attuale**.

In caso di Trust opaco i dividendi percepiti sono sostanzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile (al 95%), come avviene per i dividendi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 89 del Tuir.

La successiva attribuzione dei frutti a beneficiari non sconterebbe alcuna ulteriore imposizione.

La tassazione complessiva dei dividendi ammonterebbe dunque all'1,375% (27,5%*5%).

In caso di **Trust trasparenti** ai beneficiari viene attribuito per trasparenza solo il 5% dei dividendi percepiti dal trust, anche se viene poi imputato ai beneficiari ai fini dell'imposizione Irpef (beneficiari persone fisiche).

È chiara la convenienza fiscale nella gestione dei dividendi rispetto alla holding societaria.

Per quest'ultima fattispecie si prevede infatti che:

- a) i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in S.r.l. o S.p.a. concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef nella misura del 49,72% del loro ammontare e sono assoggettati a imposizione progressiva secondo le aliquote delle imposte sul reddito in vigore al momento della percezione;
- b) i dividendi da partecipazioni non qualificate sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 26% (per i dividendi percepiti dal 1° Luglio 2014).

Fase	Imposte indirette	Imposte dirette
Atto dispositivo	Esenzione	Nessuna
Cessione partecipazioni durante la vita del Trust	Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione , secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da valutarsi caso per caso in relazione	Cessione di una partecipazione qualificata , la plusvalenza sarà tassata sul 49,72% dell'ammontare. Cessione di una partecipazione non qualificata la plusvalenza sarà soggetta ad un'imposta sostitutiva del 26% (a partire dal 1° Luglio 2014).

	<p>alle specifiche circostanze del caso concreto.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che il trust, nel caso di specie, sarà tenuto a continuare la gestione della società controllata per almeno cinque anni decorrenti dalla stipula dell'atto al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 4, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990.</p>	
Attribuzione frutti del Trust	-	<p>In caso di Trust trasparenti ai beneficiari viene attribuito per trasparenza solo il 5% dei dividendi percepiti dal trust, anche se viene poi imputato ai beneficiari ai fini dell'imposizione Irpef (beneficiari persone fisiche).</p> <p>In caso di Trust opaco i dividendi percepiti scontano l'IRES del 27,5% in capo al Trust e sono sostanzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile (al 95%), come avviene per i dividendi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 89 del Tuir.</p> <p>La successiva attribuzione dei frutti a beneficiari non sconterebbe alcuna ulteriore imposizione. La tassazione complessiva dei dividendi ammonterebbe dunque all'1,375% (27,5%*5%).</p>
Attribuzione fondo del Trust ai beneficiari	Nessuna tassazione	
	<p>Per completezza di analisi si segnala che ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e di donazione seguendo l'orientamento della giurisprudenza prevalente è in questo momento che troverebbe applicazione l'imposta di donazione.</p>	

L'Amministrazione Finanziaria nella **R.M. 110/E/2009** ha analizzato il caso della **sposizione di partecipazioni di controllo in un trust**.

Nel richiamato documento di prassi è stato affermato che anche nel caso di trasferimento dell'azienda in *trust*, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente (il cosiddetto *settlor*), potrà godere **dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**, purchè siano soddisfatte le specifiche condizioni prescritte dalla norma (l'articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs 346/1990).

Viene infatti precisato che per quanto attiene al trasferimento d'azienda nell'ambito del nucleo familiare, l'articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs 346/1990, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o delle partecipazioni (mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), in presenza di determinate condizioni. In particolare, è necessario che:

1. i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti;
2. i destinatari del trasferimento d'azienda, o della partecipazione in società, proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o mantengano il controllo societario (nel caso di società di capitali) per **un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**;
3. l'impegno alla prosecuzione dell'attività di impresa (o al mantenimento del controllo) sia espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione;

La mancanza di uno di tali requisiti comporta l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria, nonché della sanzione amministrativa, prevista dall'articolo 13 del D.Lgs 471/1997, e degli interessi di mora.

È stato inoltre ribadito che la finalità dell'articolo 3, comma 4-ter, è quella di favorire, attraverso la leva fiscale, il **passaggio generazionale delle aziende di famiglia**.

In tale prospettiva, anche nel caso di trasferimento dell'azienda in *trust* la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere, soddisfatte le condizioni normativamente previste, del beneficio in commento.

Condizioni che possono ritenersi soddisfatte qualora:

- ⇒ il *trust* abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto di disposizione segregativa della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- ⇒ i beneficiari finali siano discendenti e/o coniuge del disponente;
- ⇒ il *trust* non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal *trustee* i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in *trust*;
- ⇒ il *trustee* prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, renda, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

È stato, dunque, chiarito che è il *trustee*, quale avente causa, il soggetto tenuto a presentare la prescritta dichiarazione al momento del trasferimento delle partecipazioni sociali; trattandosi, tra l'altro, dell'unico soggetto in grado di disporre delle partecipazioni e/o dell'azienda vincolata in *trust*.

Con riferimento al caso oggetto d'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché al termine della durata del *trust* il *trustee* ha il potere di disporre discrezionalmente il trasferimento delle partecipazioni di controllo (potendo decidere, a sua scelta, di trasferire ai beneficiari le quote di partecipazione nella società e/o gli immobili a essa intestati, e/o la titolarità di quote di società controllate e/o collegate), e considerato, altresì, che a favore dei beneficiari non è previsto un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo della società, non si ritengono soddisfatte le condizioni per applicare la disposizione agevolativa.

Così come strutturato, infatti, l'atto costitutivo del *trust* va a disattendere la ratio del più volte citato articolo 3, comma 4-ter che, si ribadisce, è quella di favorire il passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente¹.

Vogliamo porre ora l'attenzione invece su un altro possibile utilizzo del Trust ovvero la **gestione del patrimonio immobiliare nell'ottica della futura attribuzione ai propri eredi ancora minori o in grado di gestirli, così da sottrarre il patrimonio a potenziali aggressioni da parte di terzi.**

In tale sede ci occuperemo dei profili fiscali dell'operazione.

¹L'azienda è trasferita al trust. Un passaggio potenzialmente franco, Fiscooggi, Giovedì 23 Aprile 2009.

Analizziamo innanzitutto i **profili impositivi diretti**.

In merito alla disposizione dei beni in Trust, l'Amministrazione Finanziaria nella **C.M. 48/E/2007** ha affrontato, al punto 3.3, il regime ai fini delle imposte dirette del trasferimento dei beni al trust.

Secondo quanto sostenuto dell'Amministrazione Finanziaria:

- ⇒ se il trasferimento riguarda **beni relativi all'impresa**, gli stessi saranno considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e quindi tassati ai sensi dell'art. 85, comma 2 del T.U.I.R., se si tratta di beni che possono generare ricavi, oppure ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del T.U.I.R. se si tratta di beni che generano plusvalenze. In entrambi i casi, il valore da prendere a riferimento per il calcolo del ricavo o della plusvalenza è il valore normale di cui all'articolo 9, comma 3;
- ⇒ se il trasferimento riguarda beni da persone fisiche non operanti in regime di impresa, **non sorge alcun profilo reddituale**.

Per la cessione dei suddetti beni durante la vita del Trust si applicano:

- ⇒ quando le cessioni sono poste in essere nell'esercizio di impresa, la relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto;
- ⇒ nel caso di cessioni non effettuate nell'esercizio dell'impresa potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le **fattispecie reddituali previste dall'art. 67 del T.U.I.R.**

Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, **fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all'art. 67, mentre nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo pagato.**

Per quanto **riguarda l'imposizione indiretta**, la disposizione dei beni in Trust sconta l'imposta di donazione e successione con le seguenti aliquote e franchigie:

- ⇒ **4% sul valore netto globale eccedente € 1.000.000** per ogni beneficiario se a favore del coniuge e di parenti in linea retta. La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell'imposta, si applica ad ogni beneficiario;
- ⇒ **6% sul valore netto globale eccedente € 100.000** se i beneficiari sono fratelli o sorelle;
- ⇒ **6% per altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea retta**, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- ⇒ **8% per i soggetti diversi dai precedenti.**

Qualora nel Trust vengano conferiti immobili, trovano applicazione le imposte ipotecarie e catastali.

Più in dettaglio, le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 2% e dell'1% si applicano:

- ✓ sia al momento della costituzione del vincolo di destinazione;
- ✓ sia al successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo;
- ✓ nonché ai trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo.

Altro aspetto d'interesse è quello relativo alla tassazione dei redditi derivanti dalla concessione in locazione degli immobili.

In tale ultimo caso, se il Trust è opaco (senza beneficiari di reddito individuato) sulla base imponibile verrà applicata l'aliquota l'IRES del 27,5%; al contrario se il Trust è trasparente i canoni verranno tassati in capo ai beneficiari come redditi da fabbricati e sconteranno le aliquote progressive IRPEF.

Fase	Imposte indirette	Imposte dirette
Atto dispositivo	Imposta di successione e donazione con aliquote e franchigie indicate. Imposte ipotecarie e catastali nella misura del 2% e dell'1%	Se il trasferimento riguarda beni da persone fisiche non operanti in regime di impresa, non sorge alcun profilo reddituale
Cessione immobili durante la vita del Trust	Imposte ipotecarie e catastali nella misura del 2% e dell'1%	Quando le cessioni sono poste in essere nell'esercizio di impresa, la relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto. Nel caso di cessioni non effettuate nell'esercizio dell'impresa potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali previste dall'art. 67 del T.U.I.R.
Attribuzione frutti del Trust	-	Se il Trust è opaco (senza beneficiari di reddito individuato) sulla base imponibile verrà applicata l'aliquota l'IRES del 27,5%; al contrario se il Trust è trasparente i canoni

Il trust per l'impresa in crisi

Il trust per la tutela dei disabili

		verranno tassati in capo ai beneficiari come redditi da fabbricati e sosteranno le aliquote progressive IRPEF.
Attribuzione fondo del Trust ai beneficiari	Nessuna tassazione	Per completezza di analisi si segnala che ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e di donazione seguendo l'orientamento della giurisprudenza prevalente è in questo momento che troverebbe applicazione l'imposta di donazione.

Il trust mostra profili di interesse anche nella gestione delle società in crisi. In tale caso si tratta del c.d. Trust liquidatorio.

Il trust liquidatorio è istituito da una società in stato di crisi o da un terzo che interviene a suo sostegno, **al fine di destinare in tutto o in parte beni dell'azienda, come pure beni esterni ad essa, al soddisfacimento dei creditori dell'impresa.**

In sostanza, potranno essere disposte in Trust le partecipazioni aziendali o l'azienda, che saranno gestite dal Trustee e rivolte alla loro trasformazione in liquidità finalizzata al soddisfacimento dei creditori sociali.

I beneficiari coincideranno fisiologicamente con i creditori dell'impresa in crisi; potrebbe anche trattarsi di un Trust di scopo e, in tal caso, il trust risponderà all'interesse meritevole di tutela rappresentato dal fine del soddisfacimento delle ragioni del plesso dei creditori, secondo il principio della *par condicio creditorum* e con le eventuali limitazioni permesse dall'ordinamento.

Un ulteriore possibile utilizzo del Trust è quello relativo alla **tutela dei disabili.**

In tal caso:

- ⇒ il disponente è il genitore (o i genitori) del figlio o figlia disabile;
- ⇒ il trustee è un professionista di fiducia o un amico di famiglia o una *trust company*;
- ⇒ il beneficiario del reddito è la persona disabile, ma anche i disponenti (pur secondo regole ben codificate per evitare che il Trust risulti interposto);
- ⇒ il beneficiario del fondo è il disponente nel caso di preventiva morte della persona disabile e altri soggetti (ad esempio, gli eredi legittimi della persona disabile, l'ente presso il quale la persona disabile risiede e viene accudita);
- ⇒ il guardiano del trust è una persona di fiducia del disponente;
- ⇒ il trust dura fino alla morte della persona disabile.

Il Trust nei procedimenti di separazione e divorzio

L'instaurazione di una tale tipologia di trust merita particolare attenzione, sia in merito alla **possibile violazione delle quote di legittima spettanti agli eredi dei disponenti, sia per le criticità connesse al possibile ritorno del patrimonio al disponente.**

Soprattutto in merito al primo aspetto, è doveroso sottolineare che un *trust* non può essere un mezzo per il tramite del quale **ledere i diritti ereditari** dei cd. legittimari ed è, del resto, vero che le questioni ereditarie connesse alle quote di legittima possono essere gestite in modo tale che i legittimari siano già soddisfatti in altro modo oppure siano indotti a non avvalersi dell'azione di riduzione nella considerazione che la struttura del *trust* riconosce loro, comunque, dei diritti non inferiori a quelli rivendicabili con l'azione stessa

Risulta interessante anche analizzare l'utilizzo del **Trust** nel diritto di famiglia ed in particolare nei procedimenti di **separazione** e di **divorzio**, quando si tratta di affrontare il problema della "sistemazione" dei beni comuni.

Il caso è il seguente: **separazione coniugale** a seguito di dissidi tra i coniugi, figlie minorenni, casa cointestata. I coniugi decidono di istituire un *Trust* nel quale dispongono il 50% della loro quota a favore delle figlie, beneficiarie finali del fondo. Il *Trust* ha lo scopo di preservare e **tutelare** le figlie minorenni garantendo loro un adeguato tenore di vita, indipendentemente dalle vicende personali e successorie dei disponenti. In ipotesi di divorzio e **successivo matrimonio**, il nuovo coniuge diventerebbe un erede legittimo; inoltre, l'immobile potrebbe essere **aggredito** da parte di un terzo creditore. Il *Trust* consente di evitare le "complicazioni" sopra evidenziate; infatti, l'immobile è protetto e sottratto alla "disponibilità" dei creditori ed inoltre, quando terminerà il *Trust*, l'immobile sarà attribuito alle figlie comuni senza il pericolo che **soggetti terzi** possano rivendicarne la proprietà. Lo strumento, come noto, consente di proteggere non solo i disponenti ma anche i **beneficiari** che, diventati maggiorenni, potrebbero subire aggressioni. Con il *Trust* si ottiene, quindi, una "sterilizzazione" delle vicende patrimoniali e personali dei coniugi a favore dei figli².

- Riproduzione riservata -

² Separazione coniugale e Trust: un ulteriore possibile utilizzo, ECNEWS, martedì, 1 ottobre 2013 di **Ennio Vial e Vita Pozzi**